



Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Bologna

VERBALE DI SOMMA URGENZA (ART.163 D.Lgs. n.50/2016)
E DI CONSEGNA CHE TIENE LUOGO DI CONTRATTO, PERIZIA DEI LAVORI

Il presente atto, unitamente agli elaborati:

- **Planimetria**
- **Elenco prezzi**
- **Computo Metrico estimativo**

necessari per la localizzazione dell'intervento, tiene luogo della perizia in quanto ne presenta i contenuti.

OGGETTO DEI LAVORI: Comuni di Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno – Lavori di taglio di vegetazione arborea ed erbacea, di chiusura tane di animali selvatici e di ripristino dei profili topografici delle arginature dei corsi d'acqua Torrente Lavino e Torrente Samoggia a tutela della pubblica incolumità.

IMPORTO DEI LAVORI AFFIDATI: € 39.945,97 (comprensivo di oneri per la sicurezza 200,00 €.) IVA al 22% esclusa.

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **novembre** il giorno **quattordici** in Comune di Bologna, sono presenti il Dott. Claudio Miccoli in qualità di Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano, l'Arch.i. Michele Straci in qualità di Direttore dei Lavori e il Geom. Naldoni Gianluigi nato a Brisighella (Ra) IL 19/09/1963 in qualità di legale rappresentante dell'impresa Montana Valle del Lamone - Società Cooperativa P.A. con sede in Brisighella (RA), Via Aurora n. 2 – Codice Fiscale e Partita IVA 00351390398.

PREMESSO che:

in seguito agli eventi metereologici del 07 novembre 2017 si sono riscontrati livelli idrometrici anomali lungo il corso dei torrenti Lavino e Samoggia in prossimità degli attraversamenti ferroviari di RFI. Tali livelli idrometrici, generati anche a causa della presenza di una fitta vegetazione all'interno dell'alveo fluviale e dell'azione di ostacolo delle due infrastrutture ferroviarie (il cui adeguamento mediante sovralzo è già stato programmato e progettato da RFI in accordo con l'Amministrazione Regionale – progetto esecutivo assunto agli atti con PC/2017/0049424 del 09/11/2017) hanno evidenziato una condizione di pericolosità idraulica che determina un rischio per la pubblica incolumità nelle aree limitrofe ai due corsi d'acqua presi in considerazione. La segnalazione del Comune di Sala Bolognese (assunta agli atti del Servizio Area Reno e Po' di Volano con PC/2017/00493 del 08/11/2017) in merito al riscontro da parte dell'Associazione dei Volontari di Protezione Civile circa la presenza di tane di animali selvatici lungo le arginature del Torrente Lavino, verificata in loco dagli addetti alla vigilanza del Servizio Area Reno e Po' di Volano, ha ulteriormente evidenziato lo stato di criticità dei corpi arginali che richiedono un intervento urgente senza alcun indugio. Si ritiene pertanto necessario procedere con dichiarazione di Somma Urgenza al fine di riportare a condizione di sicurezza i corpi arginali interessati per evitarne il crollo per sifonamento o sfiancamento.

Tutto ciò premesso, per il superamento della attuale persistente condizione di grave rischio per la pubblica incolumità, che deriverebbe dal crollo arginale durante un evento di piena indotto dalla presenza di tane non adeguatamente ripristinate, si ritiene che i lavori da eseguire siano i seguenti:

- apprestamento di cantiere;
- taglio della vegetazione erbacea ed eventualmente anche arborea ed arbustiva di tratti dei corpi arginali, con rimozione della stessa dall'alveo o sua macinatura sul posto per permettere accesso ai mezzi ed adeguato ripristino dell'integrità arginale;
- chiusura tane di animali selvatici;
- ripresa di fenomeni erosivi o franosi e riprofilatura di tratti di corpo arginale
- verifica delle quote arginali a fine intervento;
- smobilitazione cantiere.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

CONSIDERATA inderogabile ed urgente la necessità dei seguenti lavori:

- taglio della vegetazione erbacea ed eventualmente anche arborea ed arbustiva di tratti dei corpi arginali, con rimozione della stessa dall'alveo o sua macinatura sul posto per permettere accesso ai mezzi ed adeguato ripristino dell'integrità arginale;
- chiusura tane di animali selvatici;
- ripresa di fenomeni erosivi o franosi e riprofilatura dei tratti di corpo arginale

Visto l'art. 63, comma 2 , lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50


Rilevata l'estrema urgenza di intervenire al ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza pubblicazione del bando, ma che tuttavia si è proceduto ad indagine di mercato per le vie brevi;

Considerato che:

- l'intervento è possibile mediante l'impiego di almeno la seguente attrezzatura:
 - o numero 1 escavatore con di benna da almeno 1 mc., per i lavori di apertura e chiusura delle tane, nonché per la riprofilatura e ricostruzione corpo arginale;
 - o utensile macina forestale da applicate ad escavatore;
- che il suddetto mezzo è nella disponibilità dell'Impresa Montana Valle del Lamone - Società Cooperativa P.A. con sede in Brisighella (RA), Via Aurora n. 2 – Codice Fiscale e Partita IVA 00351390398 e che la stessa è qualificata per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che l'Impresa Montana Valle del Lamone - Società Cooperativa P.A. con sede in Brisighella (RA), Via Aurora n. 2 – Codice Fiscale e Partita IVA 00351390398 si rende disponibile alla realizzazione dei predetti lavori e quanto necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nei tempi richiesti.

Ritenuto che le predette circostanze di somma urgenza non consentano alcun indugio

~~MONTANA VALLE DEL LAMONE~~
Soc. Cooperativa p.a.
48013 BRISIGHELLA (RA)
IL PRESIDENTE
(GianLuigi Naldoni)



all'immediata esecuzione dei lavori descritti in precedenza entro il limite dell'importo citato in premessa per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano Dott. Claudio Miccoli

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 2 , lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che i lavori in oggetto, come meglio specificato in seguito, rivestono carattere di **Somma Urgenza**.

E AFFIDA

I lavori alla **Impresa** Montana Valle del Lamone - Società Cooperativa P.A. con sede in Brisighella (RA), Via Aurora n. 2 - Codice Fiscale e Partita IVA 00351390398, che è in possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nonché dei mezzi e dell'esperienza necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori richiesti. L'intervento sarà contabilizzato a misura.

La **Direzione dei Lavori** all'Arch.i. Michele Straci ed il ruolo di ispettori di cantiere ai Sig. Vincenzo Mercurio e Sig. Alberto Scapinelli, tutti in organico alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Reno e Po di Volano.

Con il presente atto si stabiliscono il prezzo e le condizioni di esecuzione dei lavori in contraddittorio con l'Impresa. Nella determinazione del prezzo dei lavori si utilizzeranno le singole voci dell'**Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza - annualità 2017 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2185 del 13/12/2016. a cui verrà applicato un ribasso del 2% in quanto proposto dall'impresa Affidataria.**

Il corrispettivo a misura di **€ 39.945,97 (comprensivo di oneri per la sicurezza 200,00 €.) IVA al 22% esclusa**, è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi.

I lavori e le condizioni di esecuzione richieste, salvo ulteriori specifiche indicazioni impartite dal Direttore dei lavori in fase esecutiva, sono i seguenti:

- apprestamento di cantiere;
- taglio della vegetazione erbacea ed eventualmente anche arborea ed arbustiva di tratti dei corpi arginali, con rimozione della stessa dall'alveo o sua macinatura sul posto per permettere accesso ai mezzi ed adeguato ripristino dell'integrità arginale;
- chiusura tane di animali selvatici;
- ripresa di fenomeni erosivi o franosi e riprofilatura di tratti di corpo arginale
- verifica delle quote arginali a fine intervento;
- smobilitazione cantiere.

Qualora nel corso dei Lavori si dovessero riscontrare la presenza di ulteriori fenomeni erosivi o franosi o di tane, ora occultati dalla vegetazione, l'Impresa procederà con il loro ripristino con le medesime modalità indicate, nei limiti dell'importo contrattuale. I lavori, che potranno svilupparsi con più cantieri anche in contemporanea, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle speciali prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera.



I subaffidamenti di cui all'art. 105, comma 2, penultimo periodo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

L'affidatario è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesse eseguite **solo nei casi di cui all'art.105, comma 13** del D.Lgs. 50/2016.

Per i **noli di mezzi meccanici** l'Impresa è tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori può indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, è quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverrà per ora e per il tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'Impresa aggiudicataria i tempi di attesa per l'esecuzione di altre lavorazioni (tempi morti) nonché quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spetterà pure all'Impresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in dei mezzi meccanici al primo cantiere, mentre si riconoscerà un prezzo a corpo per gli spostamenti successivi, concordato in 200,00 € per ogni spostamento interno al cantiere.

Nel prezzo della **manodopera** e dei **noli** si intende compreso l'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'affidatario, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici salvo quando devono essere contabilizzate a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità alle rispettive voci dell'elenco prezzi.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'affidatario. L'affidatario dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni non più verificabili una volta proseguiti i lavori e di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito dall'Affidatario, questi dovrà accettare la valutazione della D.L.

I lavori inizieranno in data odierna, **14.11.2017** e dovranno terminare entro il **31.12.2017** senza alcuna possibilità di proroga in ragione della esigibilità della spesa.

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Qualora l'affidatario provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 ss.mm.ii..

MONTANA VALLE DEL LAMONE
Soc. Cooperativa p.a.
48013 BRISIGHELLA (RA)
IL PRESIDENTE
(GianLuigi Naldoni)

L'affidatario si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'affidamento, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento, in ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'affidatario le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale;
- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme di legge e di regolamento.

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La penale che verrà applicata in caso di ritardo nella esecuzione dei lavori affidati è dello 0,1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In particolare l'affidatario si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.

I lavori non possono essere ceduti a terzi e devono essere eseguiti direttamente ed esclusivamente dall'affidatario ad accezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il D.Lgs. n. 81/2008, e il Regolamento regionale n.44/2001 laddove non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli



obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

I predetti lavori si intendono consegnati sotto le riserve di legge che saranno sciolte senza alcuna altra formalità all'atto della adozione della determinazione di approvazione della perizia dei lavori con contestuale assunzione dell'impegno di spesa.

Al fine di assolvere alle regole che attualmente impongono la modalità elettronica anche per la sottoscrizione delle scritture private il presente ordine di immediata esecuzione dei lavori sarà trasmesso tramite PEC all'affidatario che dovrà espressamente accettarlo mediante comunicazione tramite PEC.

Le riserve di legge consistono nel fatto che, sino all'adozione della determinazione di approvazione della perizia con contestuale assunzione dell'impegno di spesa, non sarà possibile:

1. per l'affidatario richiedere l'anticipazione dell'importo contrattuale;
2. per il RUP emettere il certificato di pagamento di eventuali SAL emessi in esecuzione dei lavori realizzati.

L'IMPRESA AFFIDATARIA

~~MONTANA VALLE DEL LAMONE~~
Soc. Cooperativa p.a.
42013 BRISIGHELLA (RA)
IL PRESIDENTE
(GianLuigi Naldoni)

Montana Valle del Lamone

IL DIRETTORE DEI LAVORI:



Arch.i. Michele Straci

Il Geom. Naldoni Gianluigi nato a Brisighella (Ra) IL 19/09/1963 in qualità di legale rappresentante dell'impresa Montana Valle del Lamone - Società Cooperativa P.A. con sede in Brisighella (RA), Via Aurora n. 2 - Codice Fiscale e Partita IVA 00351390398, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuato, sotto riserva di legge, senza sollevare riserve o eccezione alcuna.

Resta inteso che qualsiasi pagamento non potrà essere effettuato fino all'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'affidatario dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute nelle predette riserve di legge di cui ai punti 1 e 2 sopracitati.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.


Bologna, 14.11.2017

L'IMPRESA AFFIDATARIA

~~MONTANA VALLE DEL LAMONE~~
Soc. Cooperativa p.a.
42013 BRISIGHELLA (RA)
IL PRESIDENTE
(GianLuigi Naldoni)

Montana Valle del Lamone

IL DIRETTORE DEI LAVORI:



Arch.i. Michele Straci

Visto in data 14.11.2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO



Dott. Claudio Miccoli